

STABILITA' – art. 106 Codice Proprietà Industriale

STABILITA'

art. 106 Codice Proprietà Industriale

1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016